

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

(decreto di proroga del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione relativa – articolo 161, 6° comma, regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nella procedura di concordato preventivo n° 9 dell'anno 2021 ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che con decreto in data 31/08/2021 il Tribunale ha concesso alla Evoluzione Logistica Srl (p.iva: 02929260350), termine ex art. 161 comma 6 legge fall., successivamente prorogato;

che con atto depositato in data 24/02/2022 la Società ha rinunciato al termine concesso;

osservato che all'udienza del 10/03/2022, fissata ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 comma 6 ult. parte e 162 comma 2, è comparsa la sola ricorrente;

ritenuto che debba essere liquidato il compenso finale al commissario giudiziale nominato;

che la misura del compenso va determinata in base all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 della Circolare generale sulle procedure concorsuali n. 1/2017, emanata da questo Tribunale;

p.q.m.

visto l'articolo 161, comma 6, legge fallimentare, così provvede:

I. dichiara la cessazione dell'efficacia del termine concesso alla Evoluzione Logistica Srl ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare;

II. liquida al commissario giudiziale nominato dott. Guido Prati il compenso finale per l'opera prestata nella misura di euro 20.000, accessori inclusi;

III. dichiara chiusa la procedura concorsuale e ordina la pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese.

Così deciso in Reggio Emilia il 10/03/2022, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli